SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. **50**.

Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI è stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere *b)* ed *f)*;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni;

Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI è stato confermato quale ente pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 47 a 53;

Visto l'articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare il comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Ritenuto che la trasformazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività dell'ente medesimo;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia»

1. L'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» di seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasformato in associazione con personalità giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», di seguito denominata «UNUCI».
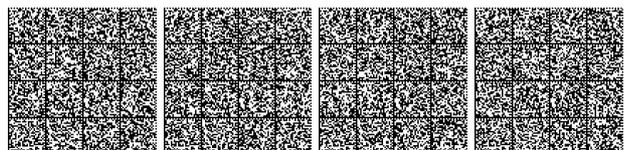
2. L'UNUCI, con sede a Roma, è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

3. La vigilanza sull'UNUCI continua ad essere esercitata dal Ministero della difesa.

Art. 2.

Finalità dell'Associazione

1. L'UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unità militari attive. A tal fine, svolge i seguenti compiti:

a) collabora con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;

b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalità culturali e promozionali;

c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile;

d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale;

e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;

f) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Art. 3.

Modifiche statutarie

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonché quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze, le modalità di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi di cui all'articolo 4, comprese le modalità di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonché i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalità di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle sopra indicate modifiche statutarie è acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono apportate con le modalità in esso determinate.

2. Lo statuto disciplina altresì:

a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci ordinari nonché i diritti e gli obblighi ad esse correlati;

b) i criteri informatori e le modalità di svolgimento delle attività di istituto;

c) limiti e modalità di concessione di eventuali rimborsi spese da erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che periferico;

d) la costituzione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle sezioni;

e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le esigenze delle articolazioni territoriali;

f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali, salvo specifica delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti.

3. Con uno o più atti di attuazione dello statuto, adottati secondo le modalità e i limiti definiti dallo statuto stesso, possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore dettaglio.

Art. 4.

Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari

1. Gli organismi necessari all'organizzazione centrale dell'UNUCI sono:

a) il presidente nazionale;

b) il consiglio nazionale;

c) il consiglio direttivo;

d) il collegio dei sindaci;

e) il collegio dei probiviri.

2. Le articolazioni territoriali dell'UNUCI sono le delegazioni e le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale è definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i principi di diritto privato.

3. Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.

Art. 5.

Entrate

1. Le risorse finanziarie in entrata dell'UNUCI sono costituite da:

a) le quote annualmente versate dai soci, il cui importo è determinato dal Consiglio nazionale su proposta del Consiglio direttivo;

b) le rendite patrimoniali;

c) i corrispettivi per servizi resi;

d) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione espressa e deliberata dal Consiglio direttivo;

e) entrate eventuali e diverse.

Art. 6.

Patrimonio dell'ente

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei beni di proprietà dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalità, ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell'UNUCI sono altresì distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli di successiva acquisizione.

2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, è subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante.

Art. 7.

Amministrazione e contabilità

1. Le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla vigente legislazione tributaria. Lo Statuto e i relativi atti di attuazione dispongono relativamente agli incarichi dei responsabili delle menzionate gestioni, alle responsabilità interne, alle disposizioni di dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri sociali.

Art. 8.

Destinazione delle risorse umane

1. All'atto della privatizzazione dell'Ente di cui all'articolo 1 i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, sia con riferimento all'inquadramento previdenziale di provenienza e proseguono con l'associazione di diritto privato «UNUCI».

2. Al citato personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'eventuale passaggio presso altre pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni riceventi e nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.

Art. 9.

Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli articoli dal 47 al 53, sono abrogati.

2. Il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nei rispettivi incarichi fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.
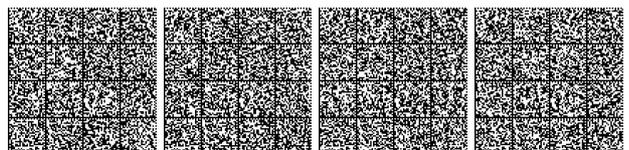
3. L'UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente «Unione nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013
registro n. 3 Difesa, foglio n. 144

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 gennaio 1927, n. 21, è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 41), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010;

La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352 concernente la costituzione della "Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 1° marzo 1928, n. 51;

La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 9 febbraio 1929, n. 34;

Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697 (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 29 ottobre 1934, n. 254;

Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (Soppressione del Partito nazionale fascista), è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 5 agosto 1943, n. 180.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2000, n. 286.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

Il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:

«Art. 2. *(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).* — (*Omissis*).

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
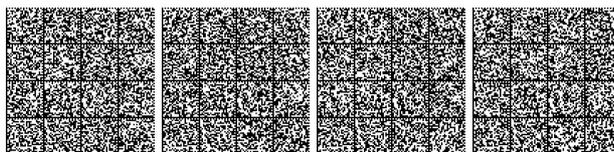
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

Il testo dell'art. 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 26. *(Taglia-enti)*. – 1 Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;

b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;

c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall' art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203 (Regolamento concernente il riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia –UNUCI-, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 2010, n. 12, ed è stato abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 390) , del decreto legislativo 15 marzo 2010 recante "Codice dell'ordinamento militare", con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 8 maggio 2010, n. 106.

Il testo degli articoli da 47 a 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), abrogati dal presente regolamento, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
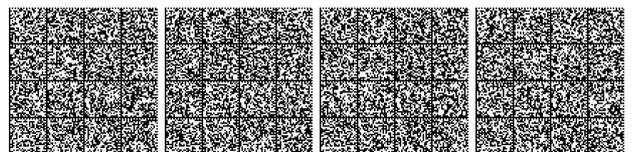
Il testo dell'art. 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è il seguente:

«Art. 46. *(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).* — 1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'art. 2, comma 634, lettere *b)* ed *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per il decreto del Presidente della Repubblica10 febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

Per il decreto del Presidente della Repubblica10 febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è il seguente:

«Art. 30. *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse).* — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-*bis*. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

2-*ter*. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-*bis*, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.».

Note all'art. 9:

Per i riferimenti al testo degli articoli da 47 a 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

13G00093

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del Comune di Montebello Jonico, per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del Comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Mario Muccio - viceprefetto;

dott. Antonio Giaccari - viceprefetto;

dott. Giuseppe Guglielmo Giliberto - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013
Interno, registro n. 3, foglio n. 158

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di accertamenti di polizia ove sono emersi segnali indicativi della possibile sussistenza di collegamenti di alcuni amministratori con la criminalità organizzata, il prefetto di Reggio Calabria ha richiesto la delega per effettuare l'accesso presso l'amministrazione comunale di Montebello Jonico, e con decreto del 13 luglio 2012, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti il Prefetto di Reggio Calabria, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Reggio Calabria, ed acquisito il concorde ed unanime parere dei partecipanti, ha redatto l'allegata relazione in data 11 febbraio 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del
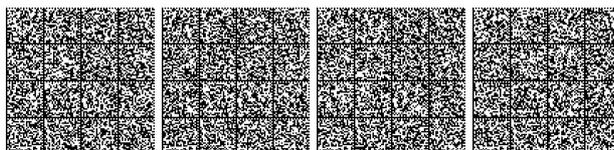
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per aver riscontrato concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori dell'ente con la criminalità organizzata locale e su forme di condizionamento degli stessi.

È un dato incontrovertibile che la criminalità organizzata esercita una notevole influenza nei territori calabresi per il perseguimento delle proprie finalità illecite, interferendo, per il tramite di frequentazioni con le strutture politiche e burocratiche, nell'attività degli enti locali, aggravandone le condizioni spesso già precarie.

Il fenomeno reca non solo pregiudizio per gli interessi della collettività, ma costituisce un ostacolo allo sviluppo generale di zone che già risentono della carenza di attività imprenditoriali.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo alla posizione del sindaco, di altri amministratori e di alcuni dipendenti comunali per i quali risultano precedenti di polizia nonché rapporti di parentela e frequentazioni con soggetti controindicati o contigui alle cosche mafiose operanti nel territorio di Montebello Jonico e nelle zone limitrofe.

In particolare, è rilevante la posizione dell'organo di vertice, che risulta gravato da pregiudizi di polizia, coinvolto in procedimenti penali e notato con soggetti controindicati.

Significativa valenza assume quanto emerso nel corso degli accertamenti svolti dai competenti organi in ordine alle frequentazioni avute, nel periodo precedente alle elezioni, da un amministratore che era solito accompagnarsi con soggetti gravati da segnalazioni di polizia e da pregiudizi penali o con soggetti che risultano vicini o affiliati alla locale consorteria 'ndranghetista, tanto da essere ritenuto, proprio per le predette frequentazioni, elemento sensibile all'influenza criminale esercitata da esponenti delle locali cosche. Detto amministratore risulta avere interessi in una società che ha intrattenuto con l'ente rapporti contrattuali. Inoltre è legato da vincoli di parentela con l'amministratore di una società appaltatrice ed esecutrice di lavori, alla data del 2012, per conto dell'amministrazione comunale.

Rilevano i rapporti di parentela che legano un componente dell'organo consiliare ad una dipendente comunale, proveniente da una famiglia appartenente ad una cosca locale in grado di esercitare un'egemonia di tipo mafioso sul territorio.

Costituisce un grave danno all'immagine della pubblica amministrazione locale il coinvolgimento di un amministratore, già gravato da pregiudizi di polizia, in un procedimento sfociato il 3 febbraio 2013 nel suo arresto unitamente ad altre 66 persone, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del locale Tribunale in quanto accusati, a vario titolo, di aver posto in essere un'associazione per delinquere finalizzata a favorire l'ingresso illegale di cittadini stranieri, sodalizio aggravato ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Anche l'assetto burocratico non è risultato esente da profili che denotano la vicinanza di alcuni dipendenti con soggetti controindicati.

Sintomatica di anomale cointeressenze è la vicenda relativa ad una dipendente, come già rilevato parente di uno dei citati amministratori, che, classificata seconda nella procedura concorsuale per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, è stata assunta in seguito alle dimissioni rassegnate in data 10 novembre 2010 dal soggetto collocato al primo posto in graduatoria. In breve tempo l'ente ha preso atto della risoluzione immediata e consensuale del rapporto di lavoro ed ha immediatamente disposto l'assunzione della dipendente in questione.

La tempistica seguita in tale occasione e le relative modalità lasciano trasparire una particolare attenzione che l'ente ha prestato nella copertura del posto di responsabile del settore vigilanza ove, invece, è stata riscontrata una carenza di incisivi interventi, tanto che la cittadinanza si è rivolta alla locale stazione dei Carabinieri per segnalare l'inefficacia dei controlli.

Un altro indicatore della situazione in atto all'interno dell'amministrazione comunale riguarda il conferimento dell'incarico, da parte del sindaco, di collaboratore dell'ufficio di staff ad un soggetto legato da vincoli di parentela con un pluripregiudicato, condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p..

Gli accertamenti svolti in sede amministrativa hanno posto in evidenza una serie di elementi univocamente riconducibili alla permeabilità dell'ente, nonché una situazione generale di diffusa illegalità che caratterizza l'attività dell'ente.

Il disordine organizzativo degli uffici, le diffuse irregolarità, l'assenza di atti concludenti da parte dei vertici politici idonei a ricondurre l'amministrazione nell'alveo della legalità hanno favorito le interferenze malavitose.

La Commissione di indagine ha rilevato criticità in molti settori e servizi dell'ente, in particolare ha evidenziato che la gestione della cosa pubblica è stata condotta in spregio al principio di trasparenza e delle fondamentali regole amministrative.

È proprio in presenza di condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attività di gestione, di mancanza di rispetto delle procedure amministrative che risulta più agevole la penetrazione mafiosa: l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

In tale contesto è necessario che i titolari degli organi dell'ente siano in grado di opporsi efficacemente e di assumere una posizione decisa a contrastare quell'attività amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta a soddisfare interessi propri della criminalità organizzata.

Tale attività di contrasto non è stata posta in essere dalla compagine amministrativa eletta nel 2009, che avrebbe dovuto, in quel particolare contesto, avviare tutte quelle azioni finalizzate al recupero della corretta gestione della cosa pubblica.

La responsabilità degli amministratori non è limitata all'attività politica. Sebbene non abbiano competenze dirette nella gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura dell'interesse pubblico e difesa dalla compromissione derivante da ingerenze estranee.

È emblematico dello sviamento dell'attività amministrativa che lo stesso organo di vertice sia gravato da pregiudizi per violazione della legge urbanistica ed altro amministratore sia coinvolto in procedimenti penali, già conclusi in primo grado con pronuncia di condanna, in quanto ritenuto colpevole della violazione delle norme in materia edilizia.

Occorre rilevare che la carente azione di governo del territorio, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, denota un'amministrazione locale timida, debole, collusa con il sistema mafioso di condizionamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio.

Procedure irrituali sono state riscontrate per il ripetuto ricorso all'istituto del lavoro temporaneo per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro interinale, con un consistente impegno di natura finanziaria, in assenza dei relativi presupposti di legge.

È suscettibile ad evidenziare il soddisfacimento di interessi diversi da quelli generali della collettività amministrata l'impiego continuativo di un soggetto legato da vincoli di parentela con soggetti vicini ad elementi di spicco dell'omonima consorteria criminale e la presenza tra i lavoratori interinali di un soggetto legato da vincoli di parentela ad un amministratore.

Relativamente al settore dei lavori pubblici è stato accertato che l'ente, pur avendo aderito alla stazione unica appaltante provinciale, non ha rispettato quanto previsto in materia. È il caso della procedura riguardante i lavori di risanamento ambientale delle aree demaniali del Comune di Montebello Jonico, il cui progetto definitivo risulta essere stato approvato dalla precedente amministrazione. Nonostante l'importo a base d'asta fosse superiore ad euro 150.000,00, l'attuale amministrazione ha gestito l'appalto in proprio, per motivi che non emergono dagli atti, tanto che con determina del settore tecnico n. 59 del 15 ottobre 2009 è stata indetta la gara con procedura aperta, in ordine alla quale è stato evidenziato dalla commissione d'indagine il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativamente all'individuazione delle offerte anormalmente basse. La gara è stata aggiudicata ad un'associazione temporanea d'impresa a cui partecipava una società che è stata raggiunta, nel 2011, da certificazione interdittiva della prefettura di Reggio Calabria.

Molti lavori sono stati affidati con le procedure di somma urgenza, disposte con determine adottate in carenza di indagini di mercato necessarie per una corretta determinazione del prezzo, ovvero di preventiva verifica delle caratteristiche delle ditte aggiudicatarie.

Gli accertamenti ispettivi hanno posto in evidenza come l'amministrazione comunale abbia fatto ricorso agli incarichi per lavori di somma urgenza in assenza delle condizioni necessarie di pericolo immediato per l'incolumità e la sicurezza pubblica; in molte circostanze non risulta redatto il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire ed attestata la congruità del prezzo.

L'ingiustificato ricorso alla somma urgenza, sintomatico di una propensione dell'amministrazione di eludere le procedure ad evidenza pubblica o comunque concorsuali previste dalla vigente normativa a tutela dei principi di trasparenza ed imparzialità, costituisce un elemento significativo di una impropria gestione della cosa pubblica, che si è risolta anche in favore degli interessi delle locali consorterie.

In sede d'indagine la commissione ha rilevato come indicativa di una non corretta conduzione dell'ente la procedura seguita, nell'anno 2011, dal competente ufficio comunale per la formazione dell'albo delle ditte di fiducia dell'amministrazione per l'esecuzione dei lavori in economia a trattativa privata. In tale albo risultano iscritte alcune ditte destinatarie di certificazione antimafia interdittiva, mentre per altre è stato riscontrato che i titolari risultano gravati da precedenti penali o di polizia, oppure legati da vincoli di parentela o frequentazioni con soggetti controindicati.

Concorre a delineare il quadro di una gestione dell'ente non sana la vicenda relativa ai lavori di metanizzazione del bacino territoriale 12, composto dal comune di Montebello Jonico come ente capofila, e da altri comuni, tra cui Melito di Porto Salvo, Bagaladi, Bova Marina e Condofuri, già destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto 18 agosto 2000, n. 267. I lavori, sebbene appaltati ad una società, sono stati effettivamente eseguiti da altra impresa di fatto gestita da un soggetto gravato da pregiudizi di polizia e notato o controllato con soggetti controindicati. Vicenda questa particolarmente grave tanto da essere stata segnalata, per i conseguenti profili, dall'organo di revisione dell'ente alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Calabria.

Aspetti di irregolarità si rinvengono nella vicenda relativa alla società che gestisce il servizio idrico, la manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione. È il caso della vertenza al tempo in corso tra il comune e la predetta società in cui favore, su sollecitazione del sindaco, il consiglio comunale ha operato un riconoscimento di debito fuori bilancio. Nell'assunzione della detta delibera non è stato rispettato l'obbligo di astensione da parte di alcuni soggetti aventi interessi specifici nella predetta società.

Emblematica di possibili favoritismi è la vicenda del rinnovo della concessione demaniale ed estensione della stessa ad una società il cui titolare è legato da stretti vincoli di parentela con il sindaco.

Dall'attività di indagine è emerso che in alcune occasioni sono stati elargiti contributi a favore di associazioni i cui titolari sono vicini alle locali cosche.

Non può essere priva di considerazione, in quel contesto, la circostanza che il sindaco ed altri amministratori abbiano partecipato ad una manifestazione organizzata da un'associazione di volontariato, il cui promotore, tratto in arresto nel 1993 per associazione per delinquere, è figlio di un personaggio di rilievo della locale consorteria deceduto in carcere. Tale associazione aveva ricevuto dall'ente il patrocinio per la manifestazione organizzata in commemorazione del predetto esponente dell'organizzazione criminale.

Nella relazione del prefetto viene attribuito particolare significato alla posizione assunta da alcuni componenti degli organi dell'ente in relazione al progetto per la realizzazione di una centrale a carbone che ha alimentato polemiche e dissensi in quella realtà locale.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità di quella amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Montebello Jonico (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

ALLEGATO

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 439/2013/Segr.Sic. 11 Febbraio 2013
Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di Montebello Jonico – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267**

Con lettera di questa Prefettura prot. nr. 1804/2012/Segr.Sic. datata 22.6. 2012, è stata trasmessa la richiesta di delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di MONTEBELLO JONICO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009 n. 94.

La richiesta, motivata sull'ambiguità degli atteggiamenti e della personalità di alcuni amministratori, sulla presenza di alcuni dipendenti comunali gravati da precedenti di polizia e sulle rilevate criticità in materia di appalti ed affidamenti di lavori, è stata accolta con decreto n. 17102/128/69(43) Ris datato 5 luglio 2012.

Sulla base della concessa autorizzazione, con decreto prefettizio n. 2170/ 2012/Segr.Sic. del 13 luglio 2012, è stata nominata la Commissione d'accesso nelle ...OMISSIS..., con l'assegnazione di un termine di tre mesi per l'esecuzione dell'accesso, successivamente prorogato per un analogo periodo di tre mesi con decreto n. 2956/2012/Segr.Sic. dell'1.10.2012.

La Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questa Prefettura in data 14 gennaio 2013.

Il consiglio comunale di MONTEBELLO JONICO è stato rinnovato in occasione delle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009.

È stato eletto Sindaco, con 2.158 voti di preferenza (52,08% dei voti e-spressi), il ...OMISSIS..., esponente della lista civica ...OMISSIS..., prevalsa sulla lista n. ...OMISSIS... capeggiata da ...OMISSIS..., attuale consigliere di minoranza.

Il territorio comunale di MONTEBELLO JONICO soffre dei mali tipici di molti comuni della provincia reggina, potendo vantare un reddito medio pro-capite particolarmente basso, un'alta percentuale di disoccupati ed un sistema economico basato in prevalenza sull'agricoltura. Il settore industriale è pressoché inesistente ed il territorio presenta i segni del fallimento della pregressa iniziativa statale. Difatti, sono ancora in piedi quelle che ormai da anni l'opinione pubblica ha annoverato fra le "cattedrali nel deserto", ovvero gli stabilimenti delle "Officine Grandi Riparazioni" delle FF. SS., abbandonata da tempo, e l'ex "Liquilchimica Biosintesi S.p.A.".

La disamina compiuta dalla Commissione d'indagine ha avuto come oggetto l'intera struttura gestionale-amministrativa dell'Ente, con accertamenti preliminari sulle eventuali pendenze di polizia e/o giudiziarie a carico dei componenti l'attuale amministrazione nonché dei dipendenti comunali. Lo stesso ...OMISSIS... risulta gravato da pregiudizi di polizia per invasione di terreni o edifici, violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, peculato (per tale vicenda risulta pendente un procedimento penale, di seguito meglio indicato), abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal P.U. in atto pubblico (il ...OMISSIS..., risulta essere stato deferito in stato di libertà dai CC del Comando Stazione di Saline di Montebello Jonico alla locale Procura della Repubblica. La vicenda penale de quo è coperta dal segreto istruttorio); risulta, altresì, segnalato per violazione della legge urbanistica, peculato, abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici.

L'assessore ...OMISSIS..., con delega ...OMISSIS..., nel periodo antecedente le elezioni, soleva accompagnarsi con personaggi di interesse operativo poiché gravati da segnalazioni di polizia e/o da pregiudizi penali, quali ...OMISSIS... classe 1934, affiliato alla Cosca "...OMISSIS...", ...OMISSIS... classe 1936, affiliato alla
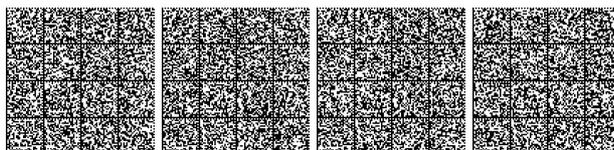
Cosca "...OMISSIS...", ...OMISSIS... classe 1961, ...OMISSIS... classe 1956, ...OMISSIS... classe 1978, ...OMISSIS... classe 1953, ...OMISSIS... classe 1931, ...OMISSIS... classe 1959, ...OMISSIS... classe 1947, ...OMISSIS... classe 1965, ...OMISSIS... classe 1964. Di recente, inoltre, risultano i seguenti controlli di polizia:

- il ...OMISSIS..., controllato unitamente a ...OMISSIS..., pregiudicato, indicato e conosciuto come contiguo alla cosca "...OMISSIS...";
- l'...OMISSIS..., notato in compagnia di ...OMISSIS..., affiliato alla cosca "...OMISSIS...";
- il ...OMISSIS..., notato in compagnia di ...OMISSIS..., positivo alla Banca Dati SDI, e ...OMISSIS..., affiliato alla cosca "...OMISSIS..."...

In virtù di tali frequentazioni, conclude la Commissione, è ritenuto elemento sensibile all'influenza criminale esercitata da esponenti locali della cosca mafiosa "...OMISSIS...".

Il consigliere ...OMISSIS... risulta gravato da pregiudizi di polizia per lesioni personali, falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici, abuso d'ufficio - omissione, interruzione di pubblico servizio, falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici e favoreggiamento all'ingresso ed alla permanenza di clandestino o irregolare - segnatamente cittadini Indiani e Pakistani, nonché segnalato per associazione per delinquere, reati contro la P.A., truffa.

È stato, altresì, posto rilievo alla posizione dell'attuale ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., coniugata con ...OMISSIS..., di professione avvocato con studio in ...OMISSIS... e cognato di ...OMISSIS..., cugino paterno di ...OMISSIS..., figlio del capo indiscusso dell'omonima famiglia mafiosa ...OMISSIS..., ora ritenuto (cfr. per tutti Tribunale Misure di Prevenzione, proc. n. ...OMISSIS...) al vertice dell'organizzazione criminale.

Fra i dipendenti, invece, di particolare rilievo sono risultate le circostanze relative all'assunzione in servizio delle ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., rispettiva-

mente responsabile del ...OMISSIS... e componente dell'ufficio ...OMISSIS.... Il nucleo familiare d'origine della ...OMISSIS..., infatti, è considerato parte integrante della c.d. cosca "...OMISSIS...", in grado di esercitare un'egemonia di tipo mafioso sul territorio e che, per oltre un ventennio, è stato contrapposto alla cosca "...OMISSIS...", anch'essa operante nel locale comprensorio, in una cruenta guerra di mafia. La sig.ra ...OMISSIS..., classificatasi seconda nella procedura concorsuale per la copertura di un posto di ...OMISSIS..., ha assunto di fatto servizio in seguito alle dimissioni della persona collocatasi utilmente al primo posto della graduatoria (...OMISSIS...), rassegnate in data ...OMISSIS.... La Giunta Comunale, con deliberazione n. ...OMISSIS..., ha accolto "la proposta di risoluzione immediata e consensuale del rapporto di lavoro medesimo", dichiarando la stessa "immediatamente eseguibile". Due giorni dopo, con determina del Responsabile dell'Ufficio ...OMISSIS... è stato recepito l'indirizzo fornito dalla Giunta Comunale, prendendo atto delle intervenute dimissioni e disponendo l'assunzione della ...OMISSIS..., che è stata formalizzata il ...OMISSIS...successivo, a distanza di soli ...OMISSIS...giorni dalla presentazione delle sopra citate dimissioni. Le ragioni dell'urgenza sono state spiegate sulla base dei rigorosi vincoli imposti dalle disposizioni normative in materia di assunzione di personale negli Enti Locali. La presa di servizio della ...OMISSIS... tuttavia, rileva la Commissione, non risulta aver apportato alcun beneficio al Comune, stante l'accertata diminuzione dell'attività contravvenzionale[1], ed i problemi subentrati alla stessa gestione politica[2].

[1] Cfr. Comando Stazione Carabinieri di Saline di Montebello Jonico, nota nr. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., ove viene indicato che l'attività contravvenzionale risulta scarsamente significativa ed in netto decremento in specie a partire dal 1/1/2011 e che "dall'avvento del nuovo responsabile ...OMISSIS... l'attività è ritornata ad essere del tutto non rispondente alle esigenze della popolazione, che anche per il rispetto di un divieto di sosta è costretta a rivolgersi al Comando Carabinieri del luogo".

[2] I Carabinieri, in merito, riferiscono che: "lo scorrimento della graduatoria di Istruttore Direttivo di vigilanza ha avuto effetti anche sul clima politico generale atteso che il Comando Stazione Carabinieri di Saline di Montebello Jonico (nota nr. ...OMISSIS...) segnala ancora quanto segue: " I lavori del consiglio comunale sono stati sempre caratterizzati da forti polemiche, ... con la nomina a responsabile del ...OMISSIS... della ...OMISSIS..., il di lei marito, ...OMISSIS..., capo della ...OMISSIS..., ha iniziato a tenere un atteggiamento accondiscendente nei riguardi del Sindaco e dei provvedimenti dallo stesso adottati, tanto da realizzare una divisione nella stessa compagine, con i consiglieri ...OMISSIS..., che hanno formato un loro gruppo indipendente".
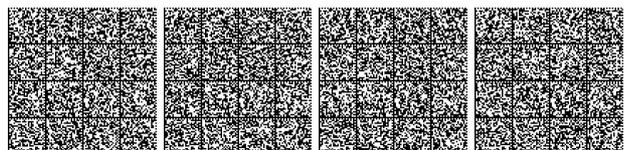
Per quanto invece riguarda la sig.ra ...OMISSIS..., la Commissione d'indagine ha riscontrato che con delibera di Giunta Comunale n. ...OMISSIS..., l'Ente ha istituito un Ufficio in posizione di staff, da coprire con l'assunzione a tempo determinato di due collaboratori esterni, da individuare direttamente dal ...OMISSIS... ai sensi dell'art. 9 del regolamento degli Uffici e dei servizi, tenuto conto del possesso di titoli di studio, dell'esperienza lavorativa e professionale necessaria e dell'esito di apposito colloquio. Nell'occasione, sono state acquisite al protocollo 23 domande, tra le quali anche quella della dott.ssa ...OMISSIS... ed i relativi colloqui selettivi sono stati esperiti a porte chiuse: per questi, non è stato possibile conoscere chi e quanti si siano effettivamente presentati nonché l'esito degli stessi, atteso che nessun atto formale è stato rinvenuto agli atti d'ufficio. Con decreto n. ...OMISSIS..., il Sindaco ha conferito alla ...OMISSIS... "l'incarico di collaboratore Ufficio ...OMISSIS...", desumendone i requisiti "dalla competenza professionale, dall'attitudine rilevata in relazione allo svolgimento dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione e dall'incarico da svolgere". La ...OMISSIS... risulta in possesso della laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli Studi della Calabria di Cosenza, con esperienze lavorative e professionali presso due aziende del luogo. La stessa è stata candidata nella lista del ...OMISSIS... e, pur avendo riportato ...OMISSIS... voti, non è risultata eletta in Consiglio.

Dagli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia, la ...OMISSIS... è, fra l'altro, nipote di ...OMISSIS..., pluripregiudicato, in atto detenuto presso la Casa Circondariale di ...OMISSIS... per condanna definitiva in quanto dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c. p., essendo affiliato-organico alla consorteria mafiosa denominata cosca "...OMISSIS..." di ...OMISSIS..., con sentenza passata in giudicato.

Altra fattispecie segnalata dalla Commissione d'accesso è quella relativa al reiterato ricorso al lavoro temporaneo per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro interinale. Come è noto, la legge ha reso possibili e quindi legittimato tali e-

venienze solo per esigenze straordinarie e temporanee, potendo tale strumento prestarsi ad eludere le norme del lavoro pubblico ovvero della contrattazione collettiva. L'Amministrazione comunale di MONTEBELLO JONICO, invece, ne ha fatto un uso costante, a carattere di fatto continuativo e con un consistente impegno di natura finanziaria.
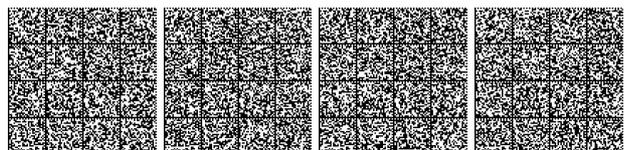
Per taluni lavoratori - si cita, tra gli altri, il caso del ...OMISSIS... - l'impiego presso il comune è stato di fatto continuativo, mantenuto grazie a risorse finanziarie messe a disposizione da parte della Giunta, determine di impegno dei responsabili di posizione organizzativa, precedute da pedisseque richieste di proroga nominative. Il padre del citato ...OMISSIS... è stato controllato con soggetti pregiudicati, mentre il suocero del suddetto è ...OMISSIS..., coniugato con ...OMISSIS..., sorella della moglie di ...OMISSIS... classe 1933, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P. S., essendo elemento di spicco dell'omonima consorteria criminale, nonché fratello del noto capo cosca ...OMISSIS... classe 1927.

Per il settore dei lavori pubblici, la Commissione ha accertato l'intervenuta adesione del Comune di MONTEBELLO JONICO alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, al fine di far gestire al predetto organismo provinciale le gare di importo superiore ai 150.000 euro. Tuttavia, l'attività di indagine ha evidenziato uno stillicidio di determine, ivi compresi pronti interventi ed incarichi per somme urgenze, sulla base dei conferimenti di budget della Giunta, per lavori servizi e forniture, adottate sovente senza alcun tipo di preliminare analisi dei fabbisogni annuali ovvero di indagini di mercato ai fini di una corretta determinazione del prezzo e senza una rigorosa analisi del profilo soggettivo delle ditte aggiudicatarie, come da regolamento comunale.

Inoltre, con specifico riferimento agli incarichi per lavori di "somma urgenza", si è preso atto che l'Amministrazione vi ha fatto ricorso, con una certa frequenza ed in particolare nel corso dell'anno 2009, anche nei casi di assenza di un evidente pericolo immediato per l'incolumità e la sicurezza pubblica. In parecchie circostanze, e, soprattutto in caso di interventi di modesta entità, non risulta essere stato re-

datto il computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, né attestata la congruità del prezzo.

In tale settore, è stata riscontrata la particolare procedura seguita dall'Ufficio Tecnico comunale in ordine alla formazione dell'albo delle ditte di fiducia della Amministrazione, avviata nel corso del 2011 per l'esecuzione dei lavori in economia a trattativa privata e per la quale è stato affisso all'Albo Pretorio (dall'8/2 all'8/3/2011) un avviso pubblico per l'acquisizione delle istanze da parte delle ditte aspiranti.

Con verbale ...OMISSIS... il responsabile del Settore ...OMISSIS... prendeva atto che le istanze pervenute nei termini erano 31 e che dopo la data fissata erano pervenute ulteriori 5 istanze. Nell'elenco delle "ditte di fiducia" per l'anno 2011 vengono riportate tutte le ditte partecipanti, anche quelle pervenute oltre i termini.

Dai controlli svolti si è accertato che 6 istanze erano conservate agli atti prive di busta, altre 9 si presentavano con la busta allegata, mentre le rimanenti 16 buste risultavano ancora chiuse e quindi inserite nell'elenco delle "ditte di fiducia" senza aver effettuato alcuna verifica sul possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico.

Alcune ditte di tale ultimo elenco risultano, fra l'altro, destinatarie di certificazione antimafia interdittiva:

1) **Società** ...OMISSIS... con sede in Sant'Ilario dello Jonio, ...OMISSIS..., attiva nei lavori edili in genere, destinataria di certificazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura il ...OMISSIS....
2) **Società** ...OMISSIS... avente sede in San Lorenzo, ...OMISSIS... (già destinataria di certificato antimafia interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria il ...OMISSIS..., annullato con sentenza del locale T.A.R. il ...OMISSIS...).
3) **Impresa edile** ...OMISSIS..., con titolare ...OMISSIS..., nato a Reggio Calabria il ...OMISSIS..., figlio di ...OMISSIS..., deceduto in data ...OMISSIS... a seguito di agguato nella ...OMISSIS.... Il nonno è ...OMISSIS..., nato a Melito di Porto Salvo (RC) il ...OMISSIS..., di cui si è già detto sopra a proposito dell'assunzione della ...OMISSIS.... Lo zio è ...OMISSIS..., nato a Melito di

Porto Salvo (RC) il ...OMISSIS..., in atto detenuto presso la Casa Circondariale di ...OMISSIS..., per condanna definitiva per art. 416 bis c. p., rapina aggravata (ai danni di porta valori), traffico di sostanze stupefacenti e altro. Lo stesso è affiliato-organico alla cosca mafiosa denominata "...OMISSIS..." di Annà di Melito Porto Salvo.

4) **Ditta** ...OMISSIS..., (commercio all'ingrosso e dettaglio di materiale da costruzione), con titolare ...OMISSIS..., nato a Montebello Jonico (RC) il ...OMISSIS..., deferito il ...OMISSIS... alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per il reato di ricettazione. Il padre è ...OMISSIS... nato a Montebello Jonico (RC) il ...OMISSIS..., organico all'organizzazione criminale denominata cosca "...OMISSIS...", giusta sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria in data ...OMISSIS..., definitiva in data ...OMISSIS... per violazione art. 416 bis commi 1-3-4 del C.P. Lo stesso collabora attivamente nell'impresa commerciale del ...OMISSIS....

5) **Ditta** ...OMISSIS..., di ...OMISSIS..., nata a Melito di Porto Salvo (RC) il ...OMISSIS..., coniugata con ...OMISSIS... nato a Melito di Porto Salvo (RC) il ...OMISSIS..., il cui fratello ...OMISSIS... è in atto affidato in prova ai servizi sociali con ordinanza da parte del Tribunale di ...OMISSIS..., pluripregiudicato, con precedenti per associazione di tipo mafioso, furto aggravato, ricettazione, stupefacenti, falsi in genere, coniugato con ...OMISSIS..., nata a Montebello Jonico (RC) il ...OMISSIS..., figlia di ...OMISSIS..., nato a Melito di Porto Salvo (RC) il ...OMISSIS..., nonché cognata di ...OMISSIS..., nato a Melito di Porto Salvo (RC) il ...OMISSIS..., entrambi affiliati-organici alla cosca mafiosa denominata "...OMISSIS..." di Annà di Melito Porto Salvo.

6) **Ditta** ...OMISSIS...: il titolare ...OMISSIS... risulta indagato per violazione artt. 110 e 635 1° c. cpv. n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 c. p. e dall'interrogazione della Banca Dati FF. PP. risultano a suo carico alcune frequen-

tazioni controindicate con persone di interesse operativo, poiché gravate da segnalazioni di polizia.
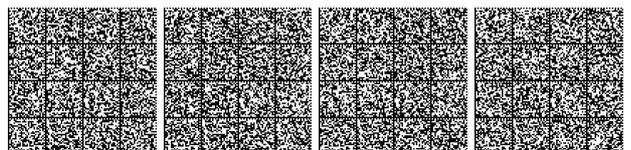
7) ...OMISSIS... nata a Reggio Calabria il ...OMISSIS..., coniugata con ...OMISSIS... cl. 1977, arrestato per associazione a delinquere di stampo mafioso, vicino alla Cosca "...OMISSIS...".

8) **Ditta** ...OMISSIS... il rappresentante legale ...OMISSIS..., nato a Melito Porto Salvo il ...OMISSIS... risulta destinatario dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento ...OMISSIS... RGNR DDA emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – D.D.A., poiché indagato per la violazione degli artt. 110 e 353 c. p., in concorso con altri (... per aver in concorso tra loro, fraudolentemente turbato la gara d'appalto indetta dal Comune di ...OMISSIS... per l'assegnazione dell'appalto dei lavori di consolidamento del centro urbano e della periferia, concordando le offerte che ciascuno di essi avrebbe presentato, come in effetti presentava il giorno dell'espletamento della gara, al fine di aggiudicare la stessa alla ...OMISSIS...)

9) **Ditta** ...OMISSIS... per il titolare, sono state registrate frequentazioni di interesse operativo con persone gravate da segnalazioni di polizia.

Altra problematica, meritevole d'apprezzamento, in considerazione della tipologia dell'intervento e della portata dell'opera, è quella relativa ai lavori di metanizzazione del Bacino territoriale 12 composto, oltre che dal comune di Montebello Jonico, capofila, anche dai comuni di Melito P. Salvo – Bagaladi - S. Lorenzo – Bova - Bova Marina – Cardeto – Roghudi – Condofuri – Palizzi. L'appalto, ancorché aggiudicato alla società "...OMISSIS...", ha visto l'affidamento dei relativi lavori alla già indicata impresa "...OMISSIS..." riconducibile a ...OMISSIS... (v. sopra).

Per tale situazione ed in relazione alle polemiche scaturite anche in seno alla stessa Amministrazione, a seguito della modifica della convenzione con la ditta aggiudicataria, il Revisore dei Conti (con nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...) ha
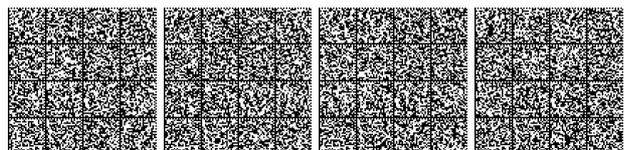
inteso trasmettere tutta la documentazione alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Calabria "per le ipotesi di responsabilità riconducibili alla fattispecie di cui agli articoli 81 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440".

Altra vicenda menzionata nella relazione è quella relativa alla Società ...OMISSIS..., che gestisce il ciclo idrico, la manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione nel Comune di Montebello Jonico. Il ...OMISSIS... il Sindaco ha posto all'attenzione del Consiglio Comunale, ex art 194 del T.U.E. L., una vertenza con detta Società ai fini della verifica di un riconoscimento di debito fuori bilancio in favore della stessa. È stata riscontrata, nel caso in esame, la violazione dell'art. 21 del Regolamento disciplinante il funzionamento del consesso, che impone il dovere d'astensione da parte dei soggetti aventi interessi specifici nella predetta società, in quanto fra questi vi erano: l'assessore comunale in carica ...OMISSIS..., in qualità di dipendente co.co.co.; l'assessore ...OMISSIS..., impiegato con contratto a tempo indeterminato (assunzione realizzatasi dopo l'avvenuta elezione di ...OMISSIS... alla carica di Sindaco) e lo stesso ...OMISSIS..., in quanto il figlio ...OMISSIS... risulta impiegato nella citata società con contratto a tempo indeterminato. In conseguenza di ciò, il Comando Stazione Carabinieri di Saline di Montebello Jonico, con informativa n. ...OMISSIS..., diretta alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha deferito in stato di libertà il ...OMISSIS... (+ 1), siccome ritenuto responsabile della violazione degli artt. 323 (abuso d'ufficio) e 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) del C.P.

Altra questione segnalata riguarda il rinnovo per sei anni (disposto con determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS...) della concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio d'acqua di 39.000 metri quadrati a favore della società "...OMISSIS...", allo scopo di esercitare l'attività di maricoltura. Su istanza della predetta società, con determina n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS..., la durata della predetta concessione è stata estesa a 10 anni per consentire la possibilità di fruire di un contributo pubblico a valere sui fondi FEP del POR Calabria. Con istanza del

...OMISSIS... il rappresentante legale della ...OMISSIS..., ...OMISSIS... (figlio del ...OMISSIS...) ha richiesto il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva in sanatoria. Con nota del ...OMISSIS... la ...OMISSIS... ha comunicato al comune di Montebello Jonico di aver ottenuto il beneficio previsto a valere sui fondi FEP Calabria edizione 2009 con decreto n. ...OMISSIS.... La Capitaneria di Porto con nota n. ...OMISSIS... del ...OMISSIS... ha informato il Comune di Montebello Jonico che a seguito di delega di indagine della Procura della Repubblica di Reggio Calabria sono stati effettuati accertamenti sull'impianto di maricoltura e rilevato che lo stato di fatto della struttura non rispecchia il titolo concessorio. In particolare è emersa una maggiore occupazione di specchio acqueo e fondale marino rispetto ai 39.000 mq. di cui alla licenza ...OMISSIS... del ...OMISSIS.... Da tale data si è sviluppata una complessa attività amministrativa sulla vicenda, ancora non conclusa e dettagliatamente descritta nella relazione alla quale si rinvia.

Dall'esame delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono emerse, inoltre, alcune concessioni di contributi e patrocini in favore di associazioni risultate sensibili ai fini dell'accesso antimafia. Fra queste, particolare rilievo assume la vicenda della concessione di gratuito patrocinio in favore dell'associazione di volontariato ...OMISSIS..., disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. ...OMISSIS.... Alla relativa manifestazione hanno preso parte lo stesso ...OMISSIS... di Montebello Jonico, l'assessore con delega ...OMISSIS..., l'assessore con delega ...OMISSIS... nonché l'assessore con delega ...OMISSIS..., quest'ultimo in compagnia del fratello ...OMISSIS..., impiegato dell'Ufficio ...OMISSIS.... Dalle verifiche disposte è risultato che ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS..." (la figura commemorata nella citata manifestazione), nato a Montebello Jonico il ...OMISSIS..., deceduto il ...OMISSIS... allorquando era detenuto presso il carcere di ...OMISSIS..., era un personaggio di rilievo nella realtà criminale di Montebello Jonico, associato - con condanna definitiva - alla consorteria mafiosa "...OMISSIS...", nonché padre di ...OMISSIS... cl. '69 anch'egli deceduto in regime carcerario il ...OMISSIS...,

all'epoca detenuto siccome ritenuto responsabile di omicidio e tentato omicidio, in concorso. Gli approfondimenti del caso, consentivano di appurare che il reale organizzatore delle predette manifestazioni ma anche promotore dell'associazione ...OMISSIS... era ...OMISSIS... (nato a Montebello Jonico, l'...OMISSIS..., tratto in arresto l'...OMISSIS... da personale della locale Questura per associazione per delinquere ed altro), figlio del defunto ...OMISSIS...: la conferma di ciò è stata anche tratta dal fatto che l'indirizzo di posta elettronica della predetta associazione è ...OMISSIS.... Tra i soci della "...OMISSIS..." figura anche ...OMISSIS..., cugino - per parte materna - di ...OMISSIS... nonché fratello dell'attuale assessore ...OMISSIS.... Si segnala, altresì, che quest'ultimo è figlio della defunta ...OMISSIS... cl. '36, sorella, per l'appunto, di ...OMISSIS... alias "...OMISSIS...", figura commemorata nel citato "1° Memorial".

Anche l'associazione "...OMISSIS...", che ha beneficiato di diversi contributi da parte dell'Ente, è stata segnalata dalla Commissione d'accesso in quanto il Presidente della stessa è ...OMISSIS..., nato a Montebello Jonico il ...OMISSIS..., il quale è stato assolto in data ...OMISSIS... dalla Corte di Assise di Reggio Calabria per non aver commesso il fatto poiché imputato per violazione ex art. 416/bis ambito proc. pen. nr. ...OMISSIS... RGNRDDA, nr. ...OMISSIS... RGGIPDDA e nr. ...OMISSIS... RG Assise. È stato, peraltro, evidenziato che il predetto è fratello di ...OMISSIS..., nato a Montebello Jonico (RC) il ...OMISSIS..., residente a ...OMISSIS... in via ...OMISSIS..., persona di interesse operativo con precedenti penali quali: "omicidio doloso, porto abusivo e detenzione di armi, gioco d'azzardo scommesse clandestine". Inoltre, a seguito di ordine per la carcerazione nr. ...OMISSIS... RES della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria datato ...OMISSIS..., per concorso in omicidio e tentato omicidio artt. 56, 61, 110, 576 e 577, lo stesso si rendeva irreperibile ma, nel ...OMISSIS... veniva tratto in arresto in ...OMISSIS... (con sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria era
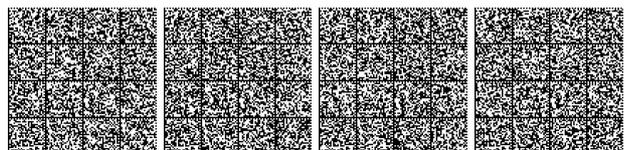
stato nel frattempo inserito nell'organigramma della cosca "...OMISSIS..." quale affiliato, ma successivamente assolto per non aver commesso il fatto).

La Centrale a carbone e il Comitato Vedere Chiaro

Il ...OMISSIS..., la "...OMISSIS..." ha negoziato la cessione dello stabilimento ...OMISSIS... alla ...OMISSIS..., per un compenso pari a 7 (sette) miliardi di lire. Lo scopo iniziale dell'operazione era la riattivazione dell'impianto industriale e lo sviluppo, nelle aree libere da opere, di iniziative produttive private. Tali ipotesi finirono in un nulla di fatto atteso che l'attività di rottamazione e di recupero dei materiali nobili dell'intera struttura fu conferita a terzi, al mero scopo di capitalizzazione. Sino al fallimento, il ...OMISSIS..., attuale ...OMISSIS..., ha rivestito – secondo quanto accertato dagli organi di polizia - la carica di socio della S.r.l. "...OMISSIS...". Lo stesso risulta aver rilevato una porzione dell'area industriale e costituito una società, la "...OMISSIS...", attiva, tutt'ora, nel settore ...OMISSIS... (v. sopra). Il progetto della Centrale ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Ministeriale per la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), pur a fronte di unanimi deliberazioni contrarie espresse dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Provincia di Reggio Calabria e da numerosi Consigli Comunali, Provinciali e Regionali. Al momento, la concessione dell'autorizzazione unica per la realizzazione della Centrale a carbone è al vaglio del competente Ministero. Nelle more, il progetto della "...OMISSIS..." alimenta forti polemiche e l'opinione pubblica è fortemente divisa, tra quanti temono rischi per la salute pubblica e l'ambiente e quanti preferiscono evidenziare i benefici economici ed occupazionali dell'intervento, "tra cui locali faccendieri della criminalità organizzata (come emerge dalle informative degli organi di polizia), legati, peraltro, ad amministratori in carica".

"In tale contesto" secondo quanto riferito nella relazione di proposta di accesso presentata dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, "particolare attenzione deve essere prestata all'azione del ...OMISSIS..., e dell'Assessore con dele-

ga ...OMISSIS..., i quali discostandosi dal parere contrario espresso dal Consiglio comunale, si mostrano vicini all'iniziativa della società ...OMISSIS...".

Un paragrafo della relazione, infine, è stato dedicato ai servizi pubblici locali, la cui gestione è risultata decisamente approssimativa, stante il frequente verificarsi di disagi e disfunzioni e la contestuale assenza di iniziative finalizzate alla risoluzione dei molteplici problemi esistenti.

Da ultimo, si evidenziano le particolari posizioni del responsabile dell'Area ...OMISSIS... e della componente dell'ufficio ...OMISSIS... sopra menzionate, i cui collegamenti familiari con esponenti di rilievo delle famiglie criminali del luogo rendono decisamente poco opportuno il loro mantenimento nelle rispettive posizioni di servizio.

Tali circostanze inducono a ritenere sussistenti, per entrambe, le condizioni di cui all'art. 143 – comma 5 – del Testo Unico Enti Locali.

Conclusioni

Le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere gravemente compromessa la capacità amministrativa e gestionale della ...OMISSIS..., condizionata dalla presenza della criminalità organizzata, sia per la presenza di soggetti all'interno della stessa Amministrazione comunque collegati ad ambienti criminali, sia per le ordinarie attività gestionali dell'Ente, con particolare riferimento all'affidamento dei lavori pubblici.

L'esame della integrale situazione del Comune di Montebello Jonico è stato peraltro effettuato in sede di riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura in data 8 febbraio 2013, in occasione del quale è stato acquisito il concorde ed unanime parere dei partecipanti in ordine alla ricorrenza, per la fattispecie in esame, dei requisiti di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009 n. 94.

Si allega:

- relazione della Commissione d'accesso (1 copia cartacea) consegnata a questa Prefettura in data 14 gennaio 2013.

IL PREFETTO
(Piscitelli)

13A04074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2013.

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

on. dott.ssa Maria Teresa AMICI;
on. Michaela BIANCOFIORE;
dott.ssa Sabrina DE CAMILLIS;
ing. Walter FERRAZZA;
on. avv. Giovanni LEGNINI ;
sig. Gianfranco MICCICHÈ;

agli Affari esteri:

on. dott. Bruno ARCHI;
dott.ssa Marta DASSÙ;
sig. Mario GIRO;
on. dott. Lapo PISTELLI;

all'Interno:

on. dott. Gianpiero BOCCI;
sen. dott. Filippo BUBBICO;
dott. Domenico MANZIONE;

alla Giustizia:

on. avv. Giuseppe BERRETTA;
dott. Cosimo Maria FERRI;

alla Difesa:

on. dott. Gioacchino ALFANO;

sen. prof.ssa Roberta PINOTTI;

all'Economia e alle finanze:

on. Pier Paolo BARETTA;

on. dott. Luigi CASERO;

on. dott. Stefano FASSINA;

on. dott. Alberto GIORGETTI;

allo Sviluppo economico:

dott. Carlo CALENDA;

prof. Antonio CATRICALÀ;

prof. Claudio DE VINCENTI;

sen. dott.ssa Simona VICARI;

alle Politiche agricole alimentari e forestali:

on. Giuseppe CASTIGLIONE;

dott. Maurizio MARTINA;

all'Ambiente e alla tutela del territorio e del mare:

sig. Marco Flavio CIRILLO;

alle Infrastrutture e ai trasporti:

dott. Erasmo D'ANGELIS;

dott. Vincenzo DE LUCA;

sig. Rocco GIRLANDA;

al Lavoro e alle politiche sociali:

on. dott. Carlo DELL'ARINGA;

sen. prof.ssa Maria Cecilia GUERRA;

on. dott.ssa Jole SANTELLI;

all'Istruzione, all'università e alla ricerca:

dott. Gianluca GALLETTI;

dott. Marco ROSSI-DORIA;

dott. Gabriele TOCCAFONDI;

ai Beni e alle attività culturali:

on. dott.ssa Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA;

dott.ssa Simonetta GIORDANI;

alla Salute:

sig. Paolo FADDA;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Capalbio, addì 3 maggio 2103

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per gli affari esteri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

MAURO, *Ministro della difesa*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

DE GIROLAMO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

CARROZZA, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BRAY, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 125

13A04194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2013.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Venezia (Porto Marghera)».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto l'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto l'Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di Interesse Nazionale di Venezia (Porto Marghera) e aree limitrofe firmato in data 16 aprile 2012 da Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture - Magistrato alle Acque di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia ed Autorità Portuale di Venezia;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134 che stabilisce che, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 58 del 21 gennaio 2013, trasmessa alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 31 gennaio 2013 con protocollo n. 47755, con la quale la Regione del Veneto approva una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)" così come risultante dalla cartografia e dalla relazione tecnica allegate alla delibera medesima;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2013 con protocollo n. 11748 con la quale è stata convocata una conferenza di servizi per il giorno 19 febbraio 2013 con all'ordine del giorno "Deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 21 gennaio 2013 e relativi allegati finalizzati alla ridefinizione del perimetro del SIN "Venezia (Porto Marghera)", al fine di acquisire il prescritto parere degli enti locali interessati a detta riperimetrazione;

Vista la nota aggiuntiva della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 febbraio 2013 con protocollo n. 12105 con la quale si comunica il sito web dove sono consultabili i documenti relativi alla deliberazione di Giunta Regionale n. 58 del 21 gennaio 2013 e relativi allegati finalizzati alla ridefinizione del perimetro del SIN "Venezia (Porto Marghera)";

Considerato che nella conferenza di servizi del 19 febbraio 2013, su richiesta della Regione del Veneto, si era deciso di aggiornare al 5 marzo 2013 la conferenza allo scopo di consentire ai rappresentanti degli enti locali, del Magistrato alle Acque di Venezia e dell'Autorità Portuale di Venezia di approfondire quanto emerso nella conferenza stessa;

Vista la nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 febbraio 2013 con protocollo n. 16000 con la quale la conferenza di servizi del 19 febbraio 2013 è stata aggiornata al giorno 5 marzo 2013 con il medesimo punto all'ordine del giorno, sempre finalizzata all'acquisizione del prescritto parere degli enti locali interessati a detta riperimetrazione;

Considerato che con la nota di cui al punto precedente alla conferenza di servizi del 5 marzo 2013 sono stati invitati a partecipare, tra gli altri, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia ed il Comune di Venezia;

Considerato che la conferenza di servizi del 5 marzo 2013 è stata regolarmente convocata ed era quindi idonea a deliberare sul punto all'ordine del giorno;

Considerato che ai sensi del comma 6-*bis* dell'art. 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso, comunque denominato, delle Amministrazioni convocate a partecipare alla conferenza di servizi, ma risultate assenti alla medesima;

Considerato che nel corso della conferenza di servizi del 5 marzo 2013 nessuno dei partecipanti ha espresso valutazione contraria alla proposta del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 58 del 21 gennaio 2013;

Considerato che nella conferenza di servizi del 5 marzo 2013 si è altresì deliberato di:

a. ritenere conclusa la procedura di acquisizione delle valutazioni degli enti locali ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

b. assicurare che, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla ridefinizione del perimetro del sito "Venezia (Porto Marghera)", la documentazione agli atti della Direzione generale tutela del territorio e delle risorse idriche relativa alla porzione di sito che verrà deperimetrata e rientrerà nella competenza regionale, nonché lo stato del relativo *iter* istruttorio, saranno trasmessi alla Regione del Veneto;

c. prendere atto della nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)" così come indicata nella tavola trasmessa dalla Regione del Veneto allegata alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione del Veneto n. 58 del 21 gennaio 2013;

Considerato che, con nota della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 marzo 2013 con protocollo n. 23415 è stato trasmesso a tutti gli Organismi che hanno preso parte alla conferenza di servizi del 5 marzo 2013, il verbale della conferenza medesima con l'avvertenza che, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione, "il verbale si riterrà definitivamente approvato";

Visto il decreto della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4150/TRI/DI/B del 18 aprile 2013 recante il provvedimento finale di adozione, ex art. 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi del 5 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)" viene ridefinito così come riportato nella tavola allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la Regione del Veneto.

Art. 2.

1. Restano di competenza della Regione del Veneto le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di territorio già compreso nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", che, a seguito del presente decreto, non è più incluso nella nuova perimetrazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO
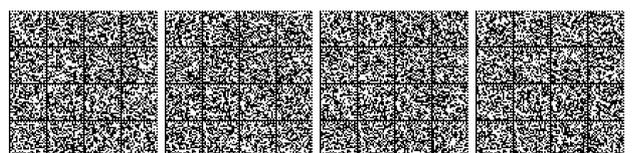
Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale
VENEZIA (PORTO MARGHERA)
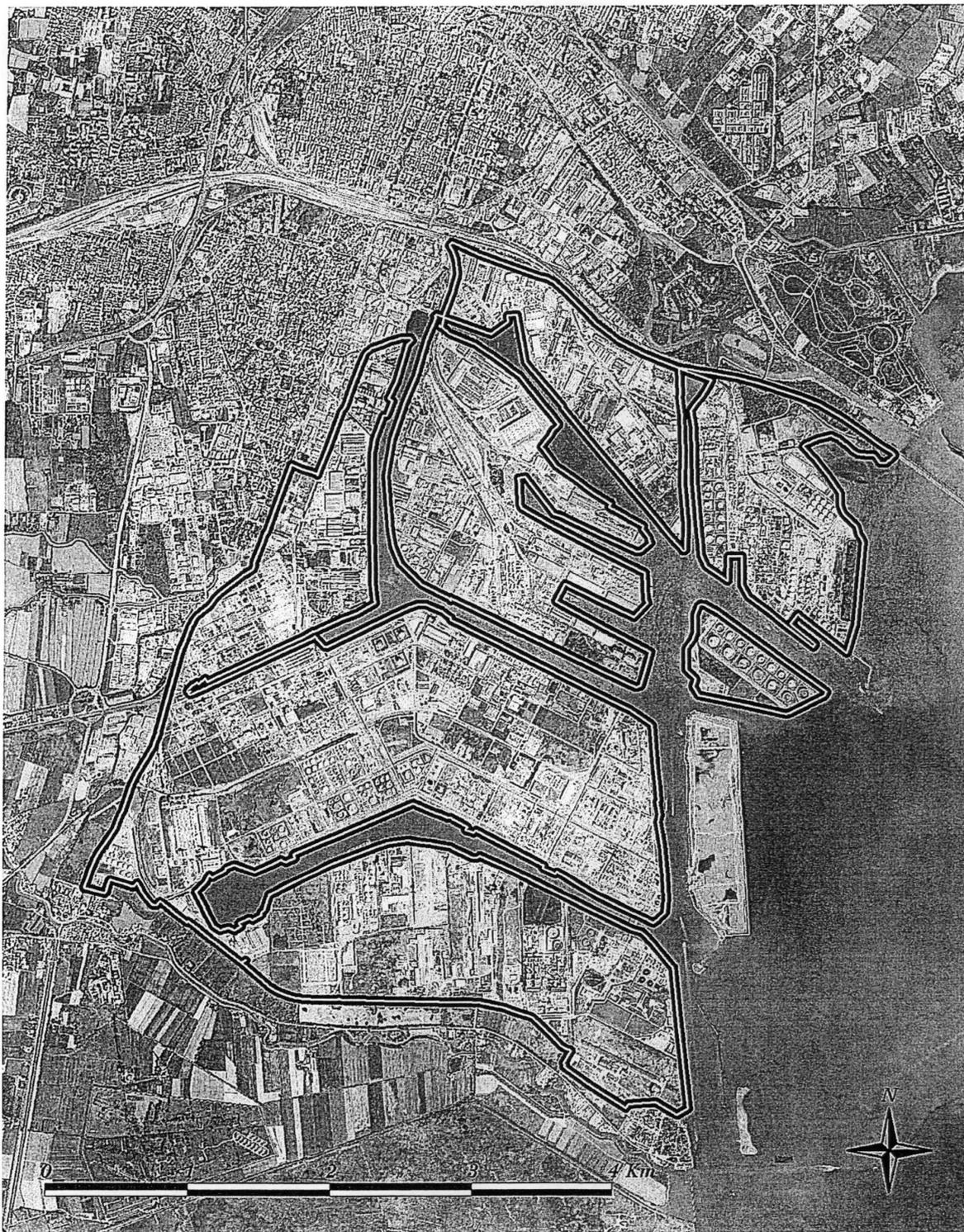
13A04087

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2013.

Limiti, condizioni e strutture presso cui è possibile effettuare indagini cliniche di dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici» e successive modificazioni e in particolare l'articolo 14, comma 5 che limita ad alcune strutture sanitarie l'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti con decreto del Ministero della salute, demandando allo stesso Ministero la possibilità di stabilire le condizioni, nel rispetto delle quali, altre strutture possono impiegare i predetti dispositivi, tenuto conto della classe di rischio del dispositivo;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» e successive modificazioni;

Vista legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante «Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 recante: «Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992 concernente «Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1995 concernente «Criteri di classificazione degli ospedali specializzati»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 7 novembre 2008 recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio 2003, recante «Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 6 aprile 2009, n. 80;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità in data 25 gennaio 2012;

Sentita la Commissione Unica sui Dispositivi Medici in data 7 e 28 novembre 2012;

Ritenuta l'opportunità di elencare tutte le strutture presso le quali possono essere effettuate le indagini cliniche riguardanti i dispositivi medici non marcati CE, ricomprendendo nell'elenco anche le tipologie di strutture già previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, al fine di meglio specificarne alcune denominazioni, per evitare dubbi interpretativi;

Considerata la necessità di individuare i limiti e le condizioni nel rispetto dei quali le strutture diverse da quelle indicate dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, possono impiegare i dispositivi di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto della classe di rischio del dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

Condizioni generali per lo svolgimento di indagini cliniche riguardanti dispositivi medici

1. Al fine di garantire la tutela della salute dei soggetti coinvolti, le indagini cliniche riguardanti i dispositivi medici non marcati CE di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche, effettuate nelle strutture individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono svolgersi secondo le disposizioni dell'Allegato X del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Art. 2.

Strutture, condizioni e limiti per lo svolgimento di indagini cliniche su dispositivi non marcati CE, appartenenti alla classe III, su dispositivi non marcati CE impiantabili e invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa oppure IIb - cd. dispositivi ad alta classe di rischio

1. Le indagini cliniche riguardanti i dispositivi medici non marcati CE appartenenti alla classe III, i dispositivi non marcati CE impiantabili e invasivi a lungo termine appartenenti alle classi IIa oppure IIb, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, possono essere effettuate:

a) nelle Aziende Ospedaliere pubbliche e nelle Aziende ospedaliere universitarie;

b) nei Policlinici universitari;

c) nei Presidi ospedalieri convenzionati con le Università ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni, limitatamente ad indagini cliniche nelle discipline medico-chirurgiche oggetto della convenzione;

d) negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

e) negli Istituti ed Enti ecclesiastici di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) nei Presidi Ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti regionali assunti ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, che presentano i requisiti dell'alta specialità di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992, limitatamente ad indagini cliniche nelle discipline medico-chirurgiche di alta specialità;

g) nei presidi ospedalieri a gestione diretta delle Aziende sanitarie locali;

h) negli Istituti sanitari privati qualificati presidio delle Aziende sanitarie locali, di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

i) negli Enti di ricerca, di cui all'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

l) nei Centri di cura e riabilitazione degli Enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;

m) nelle Case di ricovero e cura private, accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le indagini cliniche di cui al comma 1 devono essere svolte nelle strutture ivi indicate che, con specifico riguardo alla tipologia e classe di rischio del dispositivo da sperimentare, rispettano le seguenti condizioni:

a) documentata competenza in materia di studi clinici controllati con esperienza nell'ambito specifico della sperimentazione, supportata da pubblicazioni scientifiche ovvero brevetti o altra evidenza di analogo livello;

b) utilizzo consolidato e documentato nella normale pratica clinica da parte di personale qualificato, presso la struttura ove si svolge la sperimentazione, di dispositivi medici appartenenti alla stessa tipologia e classe dei dispositivi medici oggetto dell'indagine clinica.

3. Le strutture di cui al comma 1 lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)* ed *m)*, devono essere sede di unità operativa nella disciplina medico-chirurgica afferente all'indagine clinica da effettuare che presenti le caratteristiche di alta specialità di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992, ovvero che soddisfi i criteri di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1995 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1995.

Art. 3.

Strutture e condizioni per lo svolgimento di indagini cliniche su dispositivi non marcati CE appartenenti alle classi I, IIa e IIb, esclusi i dispositivi impiantabili e invasivi a lungo termine – cd. dispositivi a bassa classe di rischio

1. Le indagini cliniche riguardanti i dispositivi medici non marcati CE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, non compresi nell'articolo 2, possono essere effettuate:

a) nelle Aziende Ospedaliere pubbliche e nelle Aziende ospedaliere universitarie;

b) nei Policlinici universitari;

c) nei Presidi ospedalieri convenzionati con le Università ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni;

d) negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

e) negli Istituti ed Enti ecclesiastici, di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

f) nei Presidi Ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti regionali assunti ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, che presentano i requisiti dell'alta specialità di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 gen-

naio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1992, n. 26, limitatamente ad indagini cliniche nelle discipline medico-chirurgiche di alta specialità;

g) nei presidi ambulatoriali specialistici e polispecialistici delle Asl;

h) nei presidi ospedalieri a gestione diretta delle Asl;

i) negli Istituti sanitari privati qualificati presidio delle ASL di cui all'articolo 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

l) negli Enti di ricerca di cui all'articolo 40, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

m) nei Centri di cura e riabilitazione degli Enti pubblici previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;

n) nelle Case di ricovero e cura private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le indagini cliniche di cui al comma 1 devono essere svolte nelle strutture ivi indicate che, con specifico riguardo alla tipologia e classe di rischio del dispositivo da sperimentare, rispettano le seguenti condizioni:

a) documentata competenza in materia di studi clinici controllati con esperienza nell'ambito specifico della sperimentazione, supportata da pubblicazioni scientifiche ovvero brevetti o altra evidenza di analogo livello;

b) utilizzo consolidato e documentato nella normale pratica clinica da parte di personale qualificato, presso la struttura ove si svolge la sperimentazione, di dispositivi medici appartenenti alla stessa tipologia e classe dei dispositivi medici oggetto dell'indagine clinica.

Art. 4.

Attestazione dei requisiti richiesti

1. I fabbricanti dei dispositivi medici o i loro mandatari stabiliti nell'Unione europea devono comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto attraverso idonea documentazione da produrre al momento della notifica dell'indagine clinica al Ministero della salute.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 240

13A04100

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2013.

Attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito decreto-legge 83 del 2012;

Visto l'art. 27 del decreto legge 83 del 2012 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Visto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, art. 2, comma 2, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIPI in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

Visto in particolare il comma 8, dell'art. 27, del decreto-legge 83 del 2012, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale ed impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 27, comma 6, del decreto-legge 83 del 2012, per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (N 117/2010), pubblicata nella G.U.U.E. del 18 agosto 2010 C 215;

Visto il Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale ed agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della Struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la nota della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale.

1. Ai fini del presente decreto, le crisi industriali complesse sono quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

2. Per l'adozione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale, la crisi industriale complessa ha un impatto significativo sulla politica industriale nazionale nelle situazioni in cui:

a) settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione necessitano di un processo di riconversione in linea con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politica industriale;

b) settori industriali necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività industriale e tutela della salute e dell'ambiente.

3. La regione o le regioni interessate, mediante deliberazione della Giunta regionale, presentano al Ministero dello sviluppo economico una istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa che contiene:

a) la descrizione dei fattori di complessità della crisi industriale in termini di significatività sulla politica industriale nazionale;

b) la descrizione della crisi con le caratteristiche di cui al comma 1, di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, ovvero della grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio;

c) l'individuazione e la descrizione dei territori interessati dalla crisi industriale con riferimento ai parametri statistici del sistema locale di lavoro o dei sistemi locali di lavoro interessati, in rapporto con quelli della regione e delle aree di ripartizione territoriale omogenee;

d) l'analisi della dinamica e dell'incidenza del settore di specializzazione produttiva del sistema locale di lavoro sul settore industriale di riferimento;

e) l'analisi dell'incidenza economica del sistema locale di lavoro a livello provinciale, regionale e nazionale;

f) la proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, di seguito PRRI, in ordine:

alla riqualificazione produttiva del comparto interessato dalla crisi ovvero alla sua riconversione in attività alternative nel rispetto degli indirizzi di politica industriale nazionale;

alla strumentazione regionale attivabile, con particolare riferimento agli interventi di natura non rotativa cofinanziati dall'Unione Europea o con risorse proprie, e della eventuale partecipazione delle società regionali;

g) le misure di politica attiva del lavoro.

4. Con la medesima deliberazione di Giunta regionale è individuato il referente della Regione per la definizione ed attuazione del PRRI.

5. L'istruttoria viene svolta dalla Direzione generale per la politica industriale e la competitività, di seguito DGPIC, sentita la Struttura per le crisi d'impresa prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

6. A seguito di istruttoria positiva, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, viene riconosciuta la crisi industriale complessa ed è costituito il Gruppo di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti della DGPIC, della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, delle Regioni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Amministrazioni interessate, con il compito di coadiuvare nella definizione e realizzazione del PRRI. Ai componenti del Gruppo di coordinamento e controllo non spetta alcun compenso comunque denominato ed al relativo funzionamento si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Criteri per la definizione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale

1. Con il decreto di cui all'art. 1, comma 6, definiti gli obiettivi strategici dell'intervento in coerenza con le proposte della Regione, viene affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di PRRI da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, al Gruppo di coordinamento.

2. Per la risoluzione di casi specifici, il Ministro può nominare, a titolo onorifico, senza alcun onere per la finanza pubblica, sentite le Regioni, uno sponsor di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire. Lo sponsor di progetto collabora con Invitalia alla individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel PRRI ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

3. La proposta di PRRI indica:

i fabbisogni di riqualificazione del comparto o dei comparti interessati dalla crisi;

i settori produttivi verso i quali indirizzare la riconversione dell'area di crisi;

le azioni da intraprendere per la riqualificazione ovvero riconversione dell'area di crisi, per la promozione di nuovi investimenti, per il sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, per la riqualificazione del personale, per l'allocazione degli addetti in esubero, per la realizzazione delle opere infrastrutturali;

la strumentazione e le risorse finanziarie regionali e nazionali attivabili;

le eventuali proposte normative ed amministrative strettamente funzionali alle azioni proposte;

i soggetti da coinvolgere nell'Accordo di Programma ivi compresa l'eventuale partecipazione delle società regionali;

le modalità attuative del PRRI.

4. Il Gruppo di coordinamento e controllo, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di PRRI, previa eventuale richiesta di integrazioni o modifiche, autorizza Invitalia ad avviare la seconda fase di definizione del progetto.

5. Nel termine massimo di cinque mesi dalla data di autorizzazione di cui al comma precedente, prorogabile di un altro mese, è avviata da Invitalia la seconda fase di definizione del PRRI con la promozione e l'individuazione delle proposte di investimento. Le proposte di investimento vengono individuate anche attraverso una procedura di evidenza pubblica. Ciascuna proposta di investimento deve essere vincolante e condizionata esclusivamente alla realizzazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, deve fornire l'indicazione dei tempi e dei costi di realizzazione, dei benefici attesi e delle ipotesi di copertura finanziaria.

6. Entro trenta giorni dalla conclusione del termine di cui al comma precedente, Invitalia trasmette il PRRI al Gruppo di coordinamento e controllo per l'espressione del proprio parere.

7. Trascorso il termine di nove mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, salvo le proroghe previste dai commi 1 e 5, senza che sia intervenuta la definizione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il decreto stesso decade.

Art. 3.

Direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. e lo sviluppo di impresa per l'attuazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e l'individuazione delle priorità di accesso.

1. Il Gruppo di coordinamento, in relazione alle caratteristiche del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, e le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico competenti per materia, individuano, prevedendone la priorità di accesso, gli strumenti agevolativi idonei all'attuazione degli interventi contenuti nel Progetto di riconversione riqualificazione per le aree di crisi industriale complessa.

2. Nei casi di chiusura di una o più imprese di media e grande dimensione, l'ammontare del finanziamento agevolato previsto dalla legge 181 del 1989 è determinato

in modo tale che l'intervento complessivo a carico delle risorse dello Stato non sia superiore al 75% dell'investimento ammissibile.

3. La deroga di cui al punto precedente è concessa qualora sia prevista la rioccupazione di figure professionali, nella misura minima della nuova forza lavoro, di volta in volta determinata, utili alla attuazione del progetto di investimento. La procedura per garantire il rispetto della presente condizione viene definita dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentite le Organizzazioni sindacali.

4. La parte di attività del PRRI svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti è remunerata con le modalità e le risorse previste dagli interventi stessi. Con apposita convenzione quadro è disciplinata la remunerazione della diversa attività indicata nel presente decreto.

Art. 4.

Attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo di programma, di cui all'art. 27, comma 3, del decreto legge 83 del 2012, si producono i seguenti effetti:

viene adottato il PRRI;

sono disciplinati gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione del PRRI e del rispetto delle condizioni fissate;

viene incaricata Invitalia della attuazione del PRRI;

viene individuata l'area in cui si applica il Piano di promozione industriale di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

viene individuato e conferito ai soggetti delegati, mediante approvazione da parte dei competenti organi di governo delle istituzioni e degli enti firmatari, il potere di manifestare la volontà nelle Conferenze di servizi istruttorie e decisorie dei provvedimenti amministrativi funzionali alla realizzazione del progetto.

2. L'accordo di programma determina la durata del PRRI che, in ogni caso, non può essere superiore a tre anni, salvo proroga espressamente concessa sulla base di motivate ragioni oggettive.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, il Piano di promozione industriale disciplinato dagli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come integrato dall'art. 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 ed all'art. 1, comma 30, legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica nelle aree di crisi industriale individuate secondo le modalità stabilite dalle disposizioni citate.

2. Sulle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'art. 2 della legge n. 99 del 2009, può essere presentata dalla Regione interessata l'istanza di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente a quanto indicato nella lettera *f)*, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 31 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 285

13A04083

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.R.D. Centro Registrazione Dati - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Carcare e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 3 settembre 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 25 settembre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «C.R.D. Centro Registrazione Dati - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 8 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.R.D. Centro Registrazione Dati - Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a r.l.», con sede in Carcare (SV) (codice fiscale 00449970094) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Auxilia, nato a Savona il 24 giugno 1965, ivi residente in via Vegerio, n. 6/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04155

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.R.T. Costruzioni Reti Tecnologiche società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 dicembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 10 dicembre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «C.R.T. Costruzioni Reti Tecnologiche Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 27 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 febbraio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Considerato che il legale rappresentante della società cooperativa, in data 14 febbraio 2013, ha comunicato formale rinuncia alla presentazione di controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.R.T. Costruzioni Reti Tecnologiche Società Cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04977971003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Gagliardo, nato a Roma il 20 gennaio 1954, domiciliato in Ostia Lido (RM), Piazza Giuliano della Rovere, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04156

DECRETO 24 aprile 2013.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Elea S.p.A., in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 2013, con il quale la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione è stata ammessa alla Procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari la dott.ssa Stefania Chiaruttini, la dott.ssa Carmela Regina Silvestri ed il dott. Massimo Spina;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2013, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza da preporre alla sopra citata Procedura;

Vista l'istanza depositata in data 24 aprile 2013, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Elea S.p.A., partecipata al 100% dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Elea S.p.A., con sede in Roma, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Massimo Spina, la dott.ssa Stefania Chiaruttini e la dott.ssa Carmela Regina Silvestri, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: PASSERA

13A04071

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 aprile 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Muphoran», in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 115/2013).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 n. 160, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Vista la determinazione FV N. 293/2012 del 10 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 2013 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura Nazionale del medicinale Muphoran con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Italfarmaco S.p.A. , con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi 330 – 20126 Milano, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte presentata in data 18 marzo 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

I lotti delle confezioni del medicinale:

Medicinale: MUPHORAN;

Confezioni: A.I.C. n. 029376011 - Polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 208 mg;

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a;

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 23 maggio 2013 data di scadenza dei 120 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo n. FV 293 del 10 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 2013, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 aprile 2013

Il dirigente: FERRAZIN

13A04061
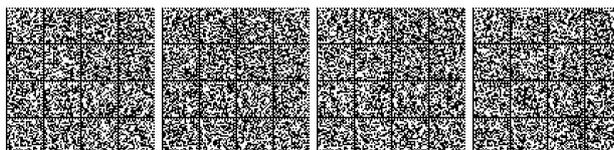
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari alla Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in Terranova da Sibari, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 aprile 2013, ha nominato i signori Michele Amenduni e dott. Roberto Loria commissari straordinari e i signori dott. Enrico Amodeo, prof. avv. Carlo Felice Giampaolino e prof. avv. Paolo Valensise, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede legale in Terranova da Sibari (CS), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 marzo 2013.

Nella riunione del 5 aprile 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Enrico Amodeo è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

13A04068

Nomina degli organi straordinari della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società cooperativa, in Bojon di Campolongo Maggiore, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 marzo 2013, ha nominato i signori rag. Mauro Boscolo e dott. Federico Terrinoni commissari straordinari e i signori avv. Raffaello Carinci, prof. Matteo Rescigno e dott. Giuseppe Vidau, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società Cooperativa, con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 marzo 2013.

Nella riunione del 14 marzo 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Raffaello Carinci è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

13A04070

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchio di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 150, si rende noto che le sotto indicate imprese, già assegnatarie dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazioni dirigenziali n. 49 del 18 aprile 2013 e n. 50 del 18 aprile 2013.

Marchio	Denominazione Impresa	Indirizzo
71 CB	Z.L.O. Oro di Zoulou Luc Oliver	via G. Marconi, 60 - Campobasso
73 CB	Carli Carlo	Contrada Santa Maria Valentina, 4 - Termoli

13A04086

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 maggio 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Legge 181. Norme per valorizzare, in continuità con la legge 180/1978, la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei Servizi di salute mentale e per promuovere buone cure in Italia".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Signor Fiori Giovanni, Via Gabriele Napodano n. 41 – 00173 Roma, cell. 3334792424 – affigi@libero.it

13A04175

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Edipower S.p.A., in Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica in Chivasso.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MIN - 0000120 - del 16 aprile 2013, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Edipower S.p.A., identificata dal codice fiscale 13442230150, con sede legale in Via Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Chivasso (Torino) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A04072

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento in Piombino, della Società Lucchini S.p.A., in Milano.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA_DEC - 2013 - 0000127 del 18 aprile 2013, è stata rilasciata alla Società Lucchini S.p.A., identificata dal codice fiscale 01730680152, con sede legale in Via Barozzi n. 2 - 20122 Milano, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento ubicato nel Comune di Piombino (LI), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A04073
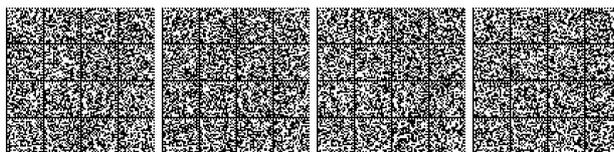
Esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di modifica dell'approdo a terra della condotta da 32" e del cavo di potenza e controllo del terminale off-shore di rigassificazione di GNL di Falconara Marittima.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0010045 del 2 maggio 2013 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale il progetto inerente l'ottimizzazione degli approdi a terra della condotta da 32" e del cavo di potenza e controllo del terminale off-shore di rigassificazione di GNL di Falconara Marittima (Ancona), già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2010-0000375 del 22 luglio 2010, presentato dalla società Api *Nova* Energia S.r.l., con sede in via Salaria n. 1322 - Roma.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

13A04088

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) i dati ed il formato relativi alla dichiarazione contenente informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012.

13A04176

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in Terranova da Sibari.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 28 marzo 2013, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo - Società Cooperativa, con sede legale in Terranova da Sibari (CS), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

13A04067

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società cooperativa, in Bojon di Campolongo Maggiore.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'11 marzo 2013, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società cooperativa, con sede in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

13A04069

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gabbrostim» 2 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, equini e conigli.

Provvedimento n. 291 del 17 aprile 2013

Medicinale veterinario «GABBROSTIM» 2 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, equini e conigli.

Confezioni:

Flacone da 4 ml - A.I.C. n. 101558017;

10 Flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 101558029;

Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101558031;

Flacone da 40 ml - A.I.C. n. 101558082;

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101558118.

Titolare A.I.C.: CEVA Salute animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza (MB) Cod. Fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Modifica tempi di attesa.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei tempi di attesa:

da:

Bovini: carne e visceri: 1 giorno. Latte bovino: 12 ore (pari a 1 mungitura). È opportuno somministrare il prodotto subito dopo la mungitura della sera in modo da poter utilizzare il latte della mungitura successiva.

Suini: carne e visceri: 1 giorno.

Equini: carne e visceri: 1 giorno. Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Conigli: carne e visceri: 1 giorno.

a:

carne e visceri:

Bovini, suini, equini e conigli: zero giorni.

Latte bovino ed equino: zero giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antielmintico Candioli» 168,33 mg/g polvere orale per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Provvedimento n. 304 del 18 aprile 2013

Medicinale veterinario «Antielmintico Candioli» 168,33mg/g polvere orale per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezioni:

astuccio da 4 bustine da 12 g - A.I.C. n. 102168010;

astuccio da 40 bustine da 12 g - A.I.C. n. 102168022;
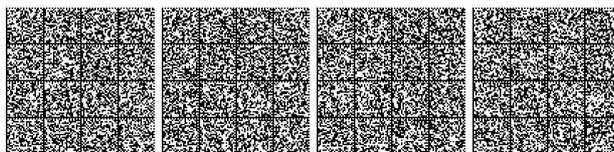
astuccio da 1 busta da 480 g - A.I.C. n. 102168034.

Titolare A.I.C.: Istituto Profilattico Farmaceutico Candioli & C. S.p.A, Via A. Manzoni, 2 – 10092 Beinasco – Torino - Codice Fiscale 00505500017.

Oggetto del provvedimento: Modifica di regime di dispensazione.

Si autorizza la modifica del regime di dispensazione da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia, non ripetibile» a «medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico-veterinaria».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Neo Tylan G250 Premix», 250 mg/g per polli e suini.

Provvedimento n. 314 del 18 aprile 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi «NEO TYLAN G250 PREMIX», 250 mg/g per polli e suini.

Confezione: - sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102890011.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede in Via Gramsci 733 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Cod. Fisc. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA: modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) per medicinali non sterili.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica al seguente punto del RCP, che viene così autorizzato:

6.5 - Natura e composizione del condizionamento primario.

Neo Tylan G250 Premix è confezionato in sacchi di laminato flessibile in alluminio e polietilene da Kg 25.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tylan Sulfa G100 Premix» per suini.

Provvedimento n. 315 del 18 aprile 2013

Premiscela per alimenti medicamentosi «TYLAN SULFA G100 PREMIX» per suini.

Confezioni:

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 102724010;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102724022.

Titolare A.I.C.: ELI LILLY Italia S.p.A. con sede in Via Gramsci 733 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Cod. Fisc. 00426150488.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) per medicinali non sterili.

Si autorizzano, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, le modifiche ai seguenti punti del RCP, che vengono così autorizzati:

6.4 - Speciali precauzioni per la conservazione.

Sacco di laminato flessibile in alluminio e polietilene: conservare a temperatura non superiore ai 30° C.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Proteggere dalla luce diretta del sole.

6.5 - Natura e composizione del confezionamento primario.

Tylan Sulfa G100 Premix è confezionato in sacchi di laminato flessibile in alluminio e polietilene da Kg 5 e da Kg 25.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04065

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mafloxin», 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e scrofe.

Decreto n. 45 del 16 aprile 2013

Medicinale veterinario «MAFLOXIN», 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e scrofe.

Titolare A.I.C.: Unione commerciale lombarda S.p.A. con sede in Via G. Di Vittorio, 36 -25125 Brescia Cod. fisc. n. 00807120159;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Astuccio contenente un flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104359017;

Composizione:

1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: marbofloxacina 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: bovini, scrofe;

Indicazioni terapeutiche:

bovino

B) Vitello-vitellone:

Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili da Pasteurella multicida, Mannhemia (Pasteurella) haemolytica e Mycoplasma bovis.

Trattamento delle mastiti acute causate da ceppi di E. coli sensibili alla marbofloxacina durante il periodo di lattazione;

Scrofe:

Trattamento della sindrome Metrite-Mastite-Agalassia causata da ceppi batterici sensibili alla marbofloxacina;

Tempi di attesa:

carne e visceri:

Bovino: 6 giorni;

Scrofe: 4 giorni;

Latte: Bovino: 36 ore.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04066
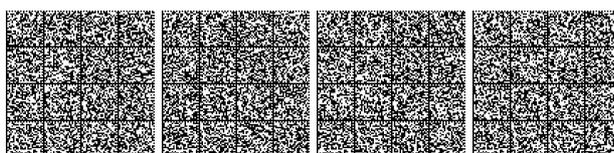
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento per atto dell'autorità della «Logicoop società cooperativa», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

*(*Omissis*)*.

1) di disporre, (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Logicoop» con sede a Bolzano, via Siemens, 23 (codice fiscale n. 02609000217) ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del Codice Civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, con nomina del commissario liquidatore.

2) di nominare in qualità di commissario liquidatore il dott. Francesco De Luca, con ufficio a Bolzano in vicolo Gumer, 9.

3) Avverso il presente dereto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

4) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 17 aprile 2013

L'assessore: BIZZO

13A04089

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-111) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.